

## STATUTO DELLA

### "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI AUTOFERROTRANVIERI MOBILITA' "

#### TITOLO I - Disposizioni generali

##### Art. 1 DENOMINAZIONE

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36,37,38 del Codice Civile, dell'art. 11 della L.300 Statuto dei Lavoratori e della L. 383/2000, si è liberamente costituita l'Associazione Nazionale Circoli Autoferrotranvieri Mobilità ANCAM, aderente all'associazionismo.

Con delibera assembleare l'Associazione potrà aderire ad enti, federazioni, associazioni a carattere nazionale, che svolgono attività di utilità sociale.

ANCAM non ha fini di lucro e non può distribuire utili, né direttamente, né indirettamente.

##### Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Firenze, Via A. Pacinotti 1/A presso il circolo " CRAL ATAF ".

.

#### TITOLO II - Finalità dell'Associazione

##### Art. 3 FINALITA'

L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, è amministrativamente indipendente, è diretta democraticamente attraverso gli organi sociali eletti dagli associati, ha lo scopo di

- promuovere iniziative

di carattere ricreativo, formativo, culturale e sportivo a favore degli associati per favorire l'aggregazione socio-culturale dei lavoratori del settore e delle loro famiglie

- promuovere iniziative di reciproca conoscenza con altre realtà del settore a carattere europeo ed extraeuropeo,
- promuovere iniziative di sensibilizzazione sull'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivi ed in generale promuovere la difesa dell'ambiente ed un utilizzo delle risorse naturali maggiormente equo,
- fornire servizi di vario genere agli associati con particolare attenzione alla difesa del potere d'acquisto degli stessi.

#### Art. 4 ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto ANCAM potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività istituzionali in Italia e all'estero:

- organizzare manifestazioni internazionali, nazionali, regionali, provinciali, comunali relative a varie discipline sportive;
- organizzare e/o partecipare a manifestazioni di carattere europeo od extraeuropeo;
- organizzare e gestire attività culturali in genere;
- organizzare e gestire attività ricreative in genere;

- organizzare e gestire attività di formazione ed informazione;
- svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni attinenti allo scopo sociale;
- programmare, sviluppare, finanziare ed eseguire direttamente o tramite i propri associati programmi, progetti, studi e ricerche nei campi attinenti allo scopo sociale;
- produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- gestire attività di carattere sociale, culturale, ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;
- organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite, escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza delle tematiche connesse allo scopo

sociale;

- produrre e divulgare stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- con deliberazione del Consiglio Direttivo compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
- promuovere progetti, programmi e Convenzioni nazionali e internazionali volti al perseguimento degli scopi sociali;
- raccogliere fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statuari, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari.

ANCAM potrà comunque svolgere ogni attività strumentale accessoria e direttamente connessa per il raggiungimento

degli scopi statutari.

Nel rispetto delle indicazioni dello Statuto, ANCAM, per il raggiungimento dei propri fini, potrà dotarsi di tutti gli strumenti tecnici, politici, e amministrativi, ritenuti utili. Potrà, inoltre, con delibera del Consiglio Direttivo, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte.

### TITOLO III - I Soci

#### Art. 5 AMMISSIONE E CATEGORIE DI SOCI

Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci, tutti i Circoli, Associazioni, Fondazioni, Cral e raggruppamenti comprendenti anche i dipendenti, in qualsiasi modo legalmente regolati, di strutture organizzate per la gestione, pianificazione, programmazione e controllo del trasporto pubblico locale e della mobilità.

Possono inoltre aderire i singoli lavoratori del settore, legati alla Azienda di appartenenza del comparto Mobilità, il cui Circolo non sia associato ad Ancam, ex lavoratori del settore, familiari.

Chi intende aderire dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

I soci si dividono pertanto in queste categorie:

Soci di tipo A ): soci affiliati, costituiti da Circoli, Associazioni, Fondazioni, Cral e raggruppamenti comprendenti

anche dipendenti del settore in qualsiasi modo legalmente regolati

Soci di tipo B): singoli lavoratori ed ex del settore la cui struttura circolistica, o comunque legalmente regolata, non esista;

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. I soci dell'Associazione per nessun motivo potranno richiedere il rimborso della quota associativa ove venga a risolversi il legame associativo che li lega alla Associazione.

L'Assemblea stabilisce la quota minima associativa per le diverse categorie di soci.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, fatta salva la rinuncia del socio che può esprimersi anche tramite il mancato versamento della quota associativa annuale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

L'adesione all'associazione presuppone la piena accettazione da parte degli associati e dei propri iscritti dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Gli associati e relativi iscritti hanno l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni assunte dagli Organi dell'associazione.

Tutti i soci o loro delegati, esclusi i minorenni, possono essere eletti alle cariche associative e hanno il diritto di eleggere, direttamente o indirettamente, gli organi dell'Associazione e di approvare e modificare lo statuto ed eventuali regolamenti.

Il socio che tenga un comportamento in contrasto con le finalità di Ancam o che ne danneggi gravemente l'immagine può essere escluso dall'Associazione.

Al socio che svolge attività sociale non viene riconosciuto alcun compenso. E' fatto espresso divieto all'associazione di avvalersi, se non a titolo gratuito, di prestazioni professionali di servizi rese dai propri associati.

#### Art. 6 ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si acquisisce all'atto del pagamento integrale della quota annua minima associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dall'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, accettare o meno la domanda di adesione.

Per una gestione uniforme del rapporto associativo tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri all'interno dell'Associazione. Viene escluso espressamente qualsiasi tipo di discriminazione nei confronti di taluni soci, rispetto ad altri. Il diritto di voto per i soci all'interno dell'Assemblea viene esercitato in tutti i casi

in cui questa sia chiamata a pronunciarsi in merito a materie ad essa demandate dal presente statuto o da eventuali regolamenti attuativi o integrativi dello stesso.

La qualifica di socio viene meno per: dimissioni da formalizzarsi per iscritto; mancato versamento della quota associativa annuale; esclusione di cui all'art. 5 dello Statuto. La decadenza avrà effetto immediato,

Il Segretario Generale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci.

#### TITOLO IV - Gli Organi

##### Art. 7 INDICAZIONE DEGLI ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Esecutivo
- d) il Presidente
- e) il Collegio dei Revisori dei conti
- f) il Collegio dei Probiviri

##### Art. 8 INCOMPATIBILITA'

Le cariche sono totalmente gratuite.

Tutte le cariche sono incompatibili con rapporti di qualsiasi natura retribuiti dall'Associazione.

Non sono ammessi cumuli di cariche nell'Associazione.

#### Capo I - L'Assemblea Generale dei Soci

##### Art. 9 RAPPRESENTANZA DEI SOCI IN ASSEMBLEA

I soci affiliati sono rappresentati dal Presidente o da un suo delegato in forma scritta .

I soci di tipo B) eleggono in assemblea separata e preliminare che precede quella generale di almeno un'ora, un delegato in rappresentanza di ogni 80 associati. I delegati così nominati partecipano e votano in Assemblea Generale e possono essere eletti alle cariche sociali. Per l'Assemblea preliminare e separata valgono le norme generali relative all'Assemblea Generale dei soci.

#### Art. 10 L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

All'Assemblea, indetta in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione dell'attività e del bilancio consuntivo, hanno diritto di partecipare tutti i soci con le modalità di rappresentanza di cui all'art.13. L'Assemblea ordinaria dei soci nomina inoltre i membri del Consiglio Direttivo. In casi eccezionali e motivati l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, ma con parere espresso positivo del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea può inoltre essere indetta in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei Soci o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione dell'Assemblea, sia in sessione ordinaria sia

in sessione straordinaria, è fatta dal Presidente a mezzo di avviso affisso nella sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza, almeno dieci giorni di calendario prima della data fissata. L'avviso andrà anche inviato ai soci che abbiano lasciato i loro dati in proposito via mail o via fax e pubblicato sul sito dell'Associazione, ove esistente.

La convocazione per la sessione straordinaria è inoltre inviata a tutti i Revisori dei Conti ed ai Probiviri almeno dieci giorni di calendario prima della data di convocazione.

#### Art. 11 FUNZIONI

L'Assemblea Generale dei Soci

- a) approva le modifiche allo Statuto, all'Atto costitutivo e ratifica i regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio annuale consuntivo e la relazione del Presidente;
- c) indica le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo;
- d) elegge il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- f) approva mozioni da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- g) delibera sulle proposte di esclusione dei soci;
- h) approva lo scioglimento della Associazione.

#### Art. 12 REGOLE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente di ANCAM, o in sua assenza da un componente l'Esecutivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per la partecipazione all'Assemblea Generale non sono ammesse deleghe ad altri Circoli soci.

Nel corso della Assemblea Generale è vietato discutere argomenti che non siano stati inseriti nell'avviso di convocazione.

Ad ogni socio spetta un solo voto.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali con la firma del Presidente e del Segretario della riunione.

## Capo II - Il Consiglio Direttivo

### Art. 13 COMPOSIZIONE, DURATA, REGOLE DI FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci dispari eletti tra i soci presenti in Assemblea. I soci affiliati sono rappresentati dal Presidente o da suo delegato in forma scritta per massimo di una delega.

Il Consiglio Direttivo dura in carica di norma quattro anni.

E' ammessa la rieleggibilità alle cariche, ma non il cumulo

delle stesse. Le elezioni avvengono nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea Generale. L'assemblea generale con la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei presenti può stabilire una diversa durata delle cariche.

Un Consigliere che, senza giustificato motivo da valutarsi insindacabilmente dai componenti del Consiglio Direttivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, decade automaticamente dalla carica e viene sostituito, nella prima seduta successiva, dal primo dei candidati non eletti nella medesima tornata. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, valutate ed accettate dallo stesso Consiglio, subentra il primo dei non eletti. In caso non vi siano nominativi da far subentrare il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare un nuovo membro che sarà sottoposto a ratifica dalla successiva Assemblea. Questi durano in carica quanto il Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o quando lo richieda la maggioranza semplice dei Consiglieri. Le sue riunioni sono valide se è presente più della metà dei componenti.

La convocazione deve avvenire in forma scritta, anche tramite fax o posta elettronica, e deve contenere ordine del giorno, ora e luogo della riunione.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In

caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Al Consiglio Direttivo possono assistere terzi espressamente invitati dal Consiglio Direttivo stesso.

#### Art. 14 FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, l'Amministratore ed il Coordinatore delle attività, i quali formano l'Esecutivo. Essi durano in carica per la stessa durata del Consiglio che li ha eletti.

Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto già previsto dal presente Statuto:

- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
- propone all'Assemblea i regolamenti di applicazione dello Statuto;
- delibera l'ammissione di soci;
- propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali;
- decide sulle eventuali misure disciplinari nei confronti dei soci;
- decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate sul territorio e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai

singoli cittadini, compatibilmente con lo statuto ed i regolamenti;

- tiene gli opportuni collegamenti con le associazioni e le organizzazioni sindacali e datoriali in relazione a problemi di interesse comune;
- nomina delegati a rappresentare realtà dell'Associazione;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- delibera su ogni altro argomento ad essa demandato dall'Assemblea o dal presente Statuto.

Capo III - Il Presidente ed il Vice Presidente

Art. 15 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio interno il Presidente e il Vice Presidente che sono pure Presidente e Vice Presidente di ANCAM.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei soci di tipo B) e dell'Assemblea Generale dei Soci. Svolge tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha le seguenti competenze:

- ha la rappresentanza legale e la firma sociale

dell'Associazione;

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Esecutivo;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Esecutivo;
- stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione;
- nei casi in cui lo ritenga necessario, può avvalersi dell'istituto della delega.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali a quello entrante entro 20 giorni dalle elezioni di quest'ultimo.

Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

#### Art. 16 LEGALE RAPPRESENTANZA

La legale rappresentanza di ANCAM spetta di diritto al Presidente o in sua assenza al Vice-Presidente.

#### Capo IV - L'Esecutivo

#### Art. 17 L'ESECUTIVO

A norma dell'art. 14 del presente Statuto, l'Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dall'Amministratore e dal Coordinatore delle attività.

In caso di dimissioni o di decadenza di un membro dell'Esecutivo, questi sarà sostituito con una nuova elezione

da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 III comma dello statuto.

E' presieduto e convocato dal Presidente o dal Vice Presidente.

L'Esecutivo coadiuva il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle funzioni di controllo ed amministrazione.

Ha la facoltà di promuovere giudizi e resistere, in tutte le sedi giurisdizionali.

Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per attuare il programma di attività. In caso di assoluta urgenza e necessità sostituisce il Consiglio Direttivo salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

L'Esecutivo può validamente deliberare con la presenza di almeno tre membri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente facente funzioni.

L'Esecutivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, stabilendo i limiti della delega.

L'Esecutivo per l'attuazione delle funzioni ad esso riservate, può nominare procuratori ad negotia e ad litem.

Capo VI - II Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 18 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di membri effettivi e supplenti. Il numero complessivo dei membri è

determinato dall'Assemblea sulla base dell'entità dei Circoli aderenti e va da un minimo di 3 ad un massimo di 5 per i membri effettivi e da 2 a 3 per quelli supplenti.

Essi restano in carica per lo stesso periodo e sono eletti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno, fra i membri effettivi, un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili, nonché la correttezza delle delibere e la relativa gestione;
- esaminare e controllare il conto consuntivo;
- redigere la relazione di presentazione del bilancio consuntivo all'Assemblea dei soci.

Capo VII - II Collegio dei Probiviri

Art. 19 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi, nominati dall'Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo, che potrà orientare le sue scelte oltretutto sui soci, anche su rappresentanti delle O.O.S.S. di categoria, firmatarie di accordi nazionali, o personalità impegnate nella libera professione in materie economiche o giuridiche, che durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri esprime pareri consultivi in tutte

le controversie di qualsiasi natura insorte tra i soci e tra l'Associazione ed i soci; i componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il Presidente il quale convoca e presiede le riunioni.

Tutti i soci hanno il diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di tutti i componenti il Collegio stesso.

Le modalità relative alle nomine, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

#### Art. 20 GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche sociali sono completamente gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento degli incarichi, purché siano debitamente documentate.

#### TITOLO V - Le risorse economiche

#### Art. 21 INDICAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote dei Soci
- b) donazioni e lasciti
- c) proventi derivanti dalla raccolta fondi, e dalle attività connesse alle attività istituzionali;
- d) beni immobili e mobili;
- e) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- f) entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione;
- g) ogni altro tipo di entrata dipendente da attività istituzionali o ad esse connesse.

#### Art. 22 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione ai soci o a terzi.

#### Art. 23 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Generale dei soci convocata per l'approvazione del bilancio. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da un'apposita relazione illustrativa.

#### TITOLO VI - Disposizioni finali

#### Art. 24 SCIoglimento

Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea Generale dei Soci lo scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, l'Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra Associazione senza fini di lucro o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 25 APPROVAZIONE DEL PRESENTE STATUTO

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci in data 19/11/2014 sostituisce integralmente i precedenti Statuti dell'Associazione Nazionale Circoli Autoferrotranvieri.

Detto aggiornamento è stato approvato conformemente a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto precedente.

#### Art. 26 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi italiane vigenti in materia.

